



COMUNE DI SCIGLIANO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	101	del	29/12/2020	N° Reg. Generale	444
OGGETTO	Proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs n.50/16, dell'affidamento del servizio di accoglienza -SPRAR/Siproimi - rivolto a n. 25 richiedenti protezione internazionale”				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/09/2020 è stato approvato il Bilancio 2020/2022.

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 07/10/2019 con il quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all' art. 10 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'Area Amministrativa;

PREMESSO

Che il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica è riconosciuto, dall' art . 10 comma 3 della Costituzione italiana, ai cittadini stranieri, ai quali è impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche" e dalla Convenzione relativa allo status dei Rifugiati, firmata a Ginevra il 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la legge n° 722/1954 che prevede il riconoscimento di protezione internazionale a colui che " temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

Che il D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, rinomina il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati (SPRAR) in Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e che si basa sull'erogazione dei servizi da parte degli stessi enti locali destinatari di finanziamenti concessi sulla base di bandi periodici aventi validità triennale;

Che il Comune di Scigliano ha aderito al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e ha presentato un progetto nell'ambito dello SPRAR.

Che il Comune di Scigliano (CS) ha attualmente in corso un progetto per richiedenti asilo, finanziato fino al 31.12.2020, con affidamento della gestione dei servizi di accoglienza integrata a soggetto esterno (Cooperativa Sociale Nuove Frontiere con sede in Siderno RC),

con il quale è stata stipulata apposita convenzione.

Che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 04/12/2019 è stato pubblicato il decreto Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)".

Che il Servizio Centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati con nota del 10/01/2020, protocollo comunale n. 2040, ha invitato gli enti locali, titolari di progetti di accoglienza con scadenza il 30 giugno 2020, interessati alla prosecuzione dei servizi SPRAR/Siproimi a compilare una dichiarazione di intenti a proseguire il servizio per il triennio 2021/2023, inserendo il numero dei posti per i quali si intende andare in prosecuzione.

Che il Comune di Scigliano (CS) ha aderito a detto invito giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2020, richiedendo la prosecuzione dei servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 2021/2023

Che il Ministero con Decreto prot. n. 20454 del 01.10.2020 ha approvato la prosecuzione da parte del Comune di Scigliano del progetto di che trattasi, dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023, con assegnazione di un finanziamento annuo pari a €. 332.500,00.

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del progetto giusta disposizione di cui al Decreto prot. n. 20454 del 01.10.2020, con determinazione a contrarre n. 345 R.G. del 26/10/2020, a firma dello scrivente Responsabile veniva indetta procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza integrata a soggetto esterno, per il triennio 2021-2023.

Con determinazione n. 398 R.G. del 30.11.2020, sempre a firma dello scrivente Responsabile, veniva affidato il servizio per la pubblicazione del bando di gara per il nuovo affidamento per il triennio 2021/2023.

Con nota prot. 3967 del 07.12.2020, veniva trasmessa alla Centrale Unica di Committenza Scigliano-Panettieri la documentazione per l'espletamento della gara e nello specifico determinazione a contrarre n. 345 R.G. del 26/10/2020, capitolato d'appalto appositamente predisposto dall'Ufficio e determinazione a contrarre n. 398 R.G. del 30.11.2020, di affidamento del servizio per la pubblicazione del bando di gara.

Premesso quanto sopra, considerato che la procedura per l'affidamento del servizio per il nuovo progetto triennio 2021-2023 è in itinere presso la Centrale Unica di Committenza Scigliano-Panettieri.

Considerato che nelle more dell'espletamento e della definizione della procedura di gara occorre garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità e che appare, pertanto, necessario prorogare, per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di affidamento e comunque non oltre 30.06.2021, il servizio gestito attualmente dalla Cooperativa Sociale Nuove Frontiere.

Vista la delibera A.N.A.C. n. 1200 del 23.11.2016 ad oggetto "SPRAR Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - Richiesta di parere del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) prot. ANAC n. 160170 del 28.10.2016", che chiarisce termini e condizioni per poter ricorrere all'istituto della proroga tecnica dei servizi nell'ambito dei progetti di accoglienza.

Considerato che detta delibera consente il ricorso alla proroga tecnica nelle more della concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto già finanziato e nelle more dell'espletamento della procedura di gara, purchè il ricorso alla proroga medesima non sia imputabile alla condotta dell'amministrazione.

Atteso che l'Ufficio non è incorso in alcuna omissione e/o ritardo considerato che lo stesso, per come evidenziato in premessa, si è tempestivamente attivato per la istruzione della procedura di affidamento subito dopo aver avuto notizia, ovvero in data 01.10.2020, dell'approvazione della prosecuzione del progetto e della concessione del finanziamento per il triennio 2021-2023.

Atteso che la suddetta delibera A.N.A.C. n. 1200 del 23.11.2016 prescrive che l'amministrazione, onde ricorrere legittimamente all'istituto della proroga tecnica, debba dar conto dello stato della procedura di concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto.

Ritenuto di evidenziare, in ossequio alla suddetta delibera Anac, che il finanziamento per il triennio 2021/2023 risulta approvato giusta Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 20454 del 01.10.2020 e che la procedura per il nuovo affidamento, i cui atti sono attualmente detenuti dalla Centrale Unica di Committenza Scigliano-Panettieri, giusta nota di trasmissione prot. 3967 del 07.12.2020, è attualmente in fase di pubblicazione del bando di gara.

Atteso che il ricorso alla proroga tecnica è altresì disciplinato dalla normativa speciale del settore.

Visto in particolare l'art. 8 del decreto Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 che recita: **Nelle more dell'approvazione delle domande di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2021, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento dei servizi di accoglienza....omissis.....**L'assegnazione delle risorse è effettuata con decreto agli enti locali ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016, le cui attività di accoglienza sono ancora in atto al momento della pubblicazione del presente decreto, si applicano, fino alla scadenza del progetto, le disposizioni di cui al decreto del 10 agosto 2016, fatta salvo l'applicazione del presente decreto e delle allegate Linee guida relativamente alla disciplina in materia di prosecuzione relative modalità di ammissibilità e di valutazione, in materia di nuove strutture, nonché della disciplina in materia di richieste di sospensione ".

Vista, altresì, la normativa speciale dettata nell'ambito dell'emergenza Covid-19 ed in particolare l'art. 86bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, che recita testualmente:

In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, **gli enti locali titolari di progetti di accoglienza** nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, **sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati**, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse

del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

RILEVATO, pertanto, che il servizio in parola **è un servizio sociale di rilevante importanza umanitaria e sociale, che non può avere soluzioni di continuità** nella sua gestione ai sensi dell' art . 97 Cost. che sancisce il principio di continuità dell'azione amministrativa;

Acquisita la disponibilità della Cooperativa Sociale Nuove Frontiere alla prosecuzione del progetto SPRAR/Siproimi in essere, agli stessi prezzi, patti e condizioni, sino all'esito della gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, la cui istruttoria è avviata e comunque non oltre il 30.06.2021.

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art.147-bis comma 1, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato Atto altresì che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economica - finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147 bis TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- ii D. Lgs. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto comun ale;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs n.50/16, il servizio di accoglienza - SPRAR/Siproimi - rivolto a richiedenti protezione internazionale, gestito attualmente dalla Cooperativa Sociale Nuove Frontiere con sede in Siderno (RC) alla via Cesare Battisti, n. 15, C.F./ P.IVA: 02894260807, sino all' esito della gara per l'individuazione del soggetto gestore del progetto 2021 - 2023, e comunque non oltre il 30.06.2021.
2. Di dare atto, in ossequio alla delibera Anac n. 1200 del 23.11.2016, che il finanziamento per il triennio 2021/2023 risulta approvato giusta Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 20454 del 01.10.2020 e che la procedura per il nuovo affidamento, i cui atti sono attualmente detenuti dalla Centrale Unica di Committenza Scigliano-Panettieri, giusta nota di trasmissione prot. 3967 del 07.12.2020, è attualmente in fase di pubblicazione del bando di gara.
3. Di dare atto che l'importo per garantire la proroga della gestione del progetto SPRAR/Siproimi per il periodo 1/01/2021 – 30/06/2021 (mesi sei), quantificato in € 166.205,00 IVA compresa se in quanto dovuta, (oltre € 18.654,50 quale cofinanziamento comunale costituito dal costo risorse umane e valorizzazione di beni e servizi, per complessivi € 184.904,50), trova copertura mediante imputazione sul capitolo 1950 Codice 1207104 del Bilancio denominate "Progetto SPRAR" del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2021, giusta impegni n 72/2020:

4. Di dare atto che il CIG relativo alla procedura di che trattasi è il seguente: **84913145FB**;
5. Di dare atto che il servizio di cui alla presente determinazione non è assoggettato alla richiesta del CUP, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) n. 4, del D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2010, n. 217, in quanto non può essere qualificato "progetto di investimento pubblico" (art. 11, Legge n. 3/ 2003) secondo la nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27.12.2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19.12.2003, n. 126 e dalla delibera 29.9.2004, n. 24).
6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma del conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con gli equilibri di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (Benigno Giovanni Battista)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 29/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Benigno Giovanni Battista

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☐ VISTO

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data 29/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

☐ VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

☐ VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

☐ Impegno ☐ Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
---	------	---------	---------------------	-----------

Data 29/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 30/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Data 30/12/2020

E' copia conforme all'originale

Lì, 29/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Benigno Giovanni Battista

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993